



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 28 giugno 2021

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni per il 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21:30 in Carmignano Sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del Consiglio a norma dell'art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti	Assenti
Prestanti Edoardo (Sindaco)	Pratesi Fabrizio
Lorenzini Chiara	Mazzuoli Cristina
Palloni Jacopo	Benesperi Azzurra
Guazzini Belinda	
Grassi Marco	
Soricillo Vincenzo	
Di Giacomo Dario	
Verny Luigi Angelo	
Fontani Alessandro	
Cecconi Tamara	
Monni Maria Cristina	
Bassini Andrea	
Scarpitta Mauro	
Calugi Francesco	
Presenti n. 14	Assenti n. 3

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Migaldi Federico in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara ai sensi dell'art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell'art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale, e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'argomento specificato in oggetto, compreso nell'O.d.G.

La discussione della presente proposta, essendo stata trattata unitariamente alla proposta avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) – Adeguamento al d. Lgs n. 116/2020", è contenuta nel verbale della Deliberazione C.C. n. 24/2021.

Il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *" gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

Visto, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."*;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta

Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Vista la propria precedente deliberazione del Consiglio con cui è stato approvato l'ultima modifica al regolamento che disciplina la TARI;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che, ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

Preso altresì atto che la citata deliberazione ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Richiamata la propria precedente deliberazione di presa d'atto del PEF 2021 elaborato dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Alia Servizi Ambientali Spa), così come approvato dall'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Centro) con Deliberazione assembleare n. 07/2021 del 14 giugno 2021;

Ritenuto opportuno avvalersi per la determinazione delle tariffe, anche per l'annualità 2021, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che, il Regolamento IUC, con riferimento alla TARI, prevede che - conformemente a quanto disposto dalla legge - per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due fasce di utenza;

Ritenuto opportuno confermare, con riferimento all'annualità 2021, la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 55.70% a carico delle prime e del 44.30% a carico delle seconde, in attesa di ulteriori analisi sulle percentuali di conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche - coerentemente al principio comunitario di "chi inquina paga" -, la numerosità degli utenti iscritti e le superfici TARI per categoria di utenza, assicurando tuttavia una riduzione tariffaria anche alle utenze domestiche, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento IUC;

Ritenuto opportuno confermare la ripartizione tra costi fissi e variabili all'interno della categorie domestiche e non domestiche così come applicate negli anni precedenti;

Ritenuto di non modificare i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb) e non domestiche (coefficienti Kc e Kd) rispetto a quelli già vigenti per l'anno 2019 e 2020, la cui misura è richiamata nelle tabelle esposte nel dispositivo del presente provvedimento;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2021, la tariffa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nel dispositivo della presente deliberazione, sulla base del piano economico e finanziario 2021 approvato dall'Ente di Governo di Ambito in data 14 giugno 2021;

Rilevato che il PEF 2021 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) a carico del Comune di Carmignano, dariconoscere in tariffa, un importo complessivo pari a 2.596.083 euro;

Preso atto che l'importo del PEF su cui saranno calcolate le tariffe per l'anno 2021 è pari ad Euro 2.596.083 così determinato:

Costo complessivo PEF 2021 Euro 2.603.760

(-) Euro 7.677 a titolo di Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020

Importo PEF su cui calcolare le tariffe TARI 2021 **Euro 2.596.083**

Preso atto, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che la ripartizione tra parte fissa e parte variabile della tariffa 2021 è per il domestico pari all' 80% per la parte fissa ed al 20% per la parte variabile e per il non domestico 20% parte fissa e 80% parte variabile;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, fra utenze domestiche e non domestiche, secondo lo schema riportato nel dispositivo del presente provvedimento, dando atto del rispetto di quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per cui *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

Visto l'articolo 6 del DL 73/2021 (decreto sostegni) che stabilisce:

- *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'*

articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , o della Tari corrispettiva, di cui all' articolo 1, comma 688, della medesima legge , in favore delle predette categorie economiche."

- *"I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 , escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2."*

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione, nell'ambito di quelle previste dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, delle categorie di contribuenti che possono beneficiare delle agevolazioni tenendo presente che l'articolo 6 del DL 73/2021 prevede la possibilità di erogare i benefici alle *categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività* pertanto, come suggerito anche da IFEL nella nota del 16/6/2021, non solo alle categorie direttamente interessate dai provvedimenti di chiusura o di limitazioni orarie ma, in via più generale, a tutte le categoria di contribuenti che, pur non direttamente colpite dai provvedimenti di chiusura, hanno visto limitare la propria attività a seguito delle limitazioni agli spostamenti e delle restrizioni imposte ai fini di evitare assembramenti;

Ritenuto pertanto:

- di individuare le categorie beneficiarie delle riduzioni finanziate con i fondi di cui all'articolo 6 del DL 73/2021 (stima IFEL 149.043 euro) così come indicate nell'allegato C alla presente delibera;
- di determinare, per tali utenze, la misura delle riduzioni dal 5 al 70% sia della parte variabile che di quella fissa, secondo le categorie indicate nell'allegato sopraindicato;

Ritenuto inoltre di prevedere anche per le utenze domestiche una riduzione per contribuire all'abbattimento dell'incremento delle tariffe derivanti dal PEF prevedendo una riduzione del 5% sia della parte variabile che di quella fissa della tariffa, finanziandola con le risorse residuali del "fondone" di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e in parte anche con risorse proprie, utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione disponibile (costo stimato 73.300 euro)

Visti i pareri resi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio, Finanza, Personale, Tributi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti:

Presenti: 14

Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Fontani, Cecconi, Monni)

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Scarpitta, Calugi, Bassini, Guazzini)

Delibera

di richiamare e fare proprie tutte le premesse del presente provvedimento;

1. di confermare il riparto dei costi previsti nel PEF 2021 fra utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente, nella misura rispettivamente del 55.70% e 44.30%;
2. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti

urbani per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la TARI 2019 e 2020;

3. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la TARI 2019 e 2020;
4. di dare atto che la tariffa a carico dell'utenza è pari ad Euro 2.596.083, come meglio specificato in narrativa;
5. di determinare le tariffe per la Tassa sui rifiuti per l'anno 2021 con la definizione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche così come risultano dall'allegato (A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire che, a norma degli art. 19 e 20 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021 si applichino per le utenze domestiche e non domestiche riduzioni tariffarie finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata ed il riciclo, secondo le modalità indicate nell'allegato (B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
7. di stabilire che, a norma dell'art. 22 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021 si applichino le seguenti agevolazioni tariffarie:
 - a) agevolazione del 30% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i locali e le aree adibiti all'attività di volontariato svolta dalle organizzazioni iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11/08/1991 n° 266 e Legge Regionale 26/04/1993 n° 28;
 - b) agevolazione del 50% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i locali e le aree utilizzati a fine didattico;
 - c) agevolazione del 20% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per i nuclei familiari nei quali un componente è disoccupato, a condizione che si trovi in tale situazione alla data di richiesta dell'agevolazione da almeno 6 mesi e che abbia perso il posto di lavoro a causa di licenziamento individuale o collettivo;
 - d) agevolazione sulle utenze domestiche del 50% (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per:
 - A. utenti il cui nucleo familiare, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 2021, e da eventuali familiari a loro carico secondo la normativa IRPEF, a condizione che il nucleo familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 12.900;
 - B. utenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone in condizione di disabilità media o grave o di non autosufficienza, a condizione che il nucleo familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 12.900. Per la definizione di disabilità grave e di non autosufficienza si fa riferimento all'Allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013 n. 159 in materia di ISEE. La classificazione è riportata nel quadro FC7 della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata ai fini ISEE.L'agevolazione di cui alle lettere (A) e (B) viene riconosciuta previa domanda degli interessati. L'agevolazione non viene riconosciuta per abitazioni catastalmente classificate o classificabili nelle categorie A/1, A/8, A/9.
Le domande per il riconoscimento dell'agevolazione dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021, con allegato l'ISEE ordinario in corso di validità del nucleo familiare, calcolato secondo la nuova normativa D.P.C.M. 159/2013;
 - e) riduzione COVID-19 per le utenze **non domestiche** (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) così come indicato nell'allegato C alla presente delibera;
 - f) riduzione COVID-19 per le utenze **domestiche** (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) nella misura del 5%.
8. di dare atto che le riduzioni COVID-19 sia per le utenze domestiche e non

domestiche saranno applicate sulla seconda rata a saldo e per quanto riguarda quelle non domestiche a seguito della pubblicazione del D.M. di assegnazione delle risorse ai comuni;

9. che sull'importo dovuto a titolo di TARI sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Prato pari al 5%;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa con le modalità e nelle forme di legge previste al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
11. di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2021 avvenga mediante l'invio ai contribuenti di due distinti inviti di pagamento di pari importo con scadenze al 30/06/2021 in acconto e a saldo il 15/12/2021;

Successivamente, stante l'urgenza,

Il Consiglio Comunale

Con separata votazione, con voti:

Presenti: 14

Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, VERNY, Fontani, Cecconi, Monni)

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (Scarpitta, Calugi, Bassini, Guazzini)

dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 28/06/2021

OGGETTO:

Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni per il 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chiara Lorenzini

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30/2021

OGGETTO: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni per il 2021.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 24.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30/2021

OGGETTO: Tassa comunale sui rifiuti (TARI) - approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni per il 2021.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 24.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marco MONTAGNI

Tariffe non domestico Comune di Carmignano 2021

Attività	descrizione	parte fissa	parte variabile	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4452	1,7839	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,4762	1,9049	0,46	4,25
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,5384	2,1514	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7661	3,0389	0,74	6,78
5	Stabilimenti balneari	0,5798	2,3038	0,56	5,14
6	Esposizioni, autosaloni	0,5798	2,2948	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,3873	5,5175	1,34	12,31
8	Alberghi senza ristorante	1,056	4,2087	1,02	9,39
9	Case di cura e riposo	0,9214	3,6798	0,89	8,21
10	Ospedali	1,3045	5,2037	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie,	1,5219	6,0732	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,8904	3,5364	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,1078	5,0468	1,07	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2424	4,8631	1,20	10,85
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8904	3,5409	0,86	7,90
16	Banchi di mercato, beni durevoli	1,1181	4,4373	1,08	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,0146	4,0339	0,98	9,00
18	Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,8904	3,3481	0,86	7,47
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0974	3,5946	1,06	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,8282	3,3705	0,80	7,52
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8697	3,3302	0,84	7,43
21 BIS	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9111	3,6305	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,3648	13,4149	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,6236	14,4324	3,50	32,20
24	Bar, caffè, pasticceria	2,5365	10,1071	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,9878	9,5021	1,92	21,20
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9567	9,5021	1,89	21,20
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,3794	17,4354	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,7807	7,1086	1,72	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,6029	14,3427	3,48	32,00
30	Discoteche, night club	1,3252	5,2978	1,28	11,82

Tariffe domestico Comune di Carmignano 2021

Numero componenti nucleo familiare	parte fissa	parte variabile
1 componente del nucleo familiare	1,5382	26,7759
2 componenti del nucleo familiare	1,6813	48,1966
3 componenti del nucleo familiare	1,8244	56,2294
4 componenti del nucleo familiare	1,9675	69,6173
5 componenti del nucleo familiare	2,0927	77,6501
6 componenti del nucleo familiare	2,2000	91,0380

Numero componenti nucleo familiare	Ka	Kb
1 componente del nucleo familiare	0,86	1
2 componenti del nucleo familiare	0,94	1,8
3 componenti del nucleo familiare	1,02	2,1
4 componenti del nucleo familiare	1,1	2,6
5 componenti del nucleo familiare	1,17	2,9
6 componenti del nucleo familiare	1,23	3,4

COMUNE DI CARMIGNANO

Allegato B Riduzioni tariffarie TARI 2021

A) UTENZE DOMESTICHE

1) Alle utenze domestiche che utilizzano correttamente il composte viene riconosciuta una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa, previa eventuale verifica da parte del gestore;

B) UTENZE NON DOMESTICHE

2) Utente non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata che dimostrano di aver avviato al riciclo i rifiuti assimilati prodotti.

La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa a scaglioni, nella misura massima del 30%, in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

Sono previsti i seguenti scaglioni:

-al raggiungimento del 30 % di X viene concessa una riduzione del 10 %

-al raggiungimento del 50 % di X viene concessa una riduzione del 20 %

-al raggiungimento del 70 % di X viene concessa una riduzione del 30 %

3) Utente non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta delle merci deperibili per adesione al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore o per avvio a riciclo dei rifiuti tramite terzi debitamente autorizzati, La riduzione verrà concessa nella misura del 10%, limitatamente alla parte variabile della tariffa;

4) Per il conferimento diretto di rifiuti assimilati presso gli impianti del gestore è prevista una riduzione nella misura massima del 20%. Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa).

Sono previsti i seguenti scaglioni:

-al raggiungimento del 30% di X viene concessa una riduzione del 5%

-al raggiungimento del 50% di X viene concessa una riduzione del 10%

-al raggiungimento del 70% di X viene concessa una riduzione del 15%

-al raggiungimento del 90% di X viene concessa una riduzione del 20%

5) Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione

La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura del 5%, al raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.

Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

Le riduzioni per le utenze non domestiche si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinarsi e concedersi nell'anno successivo all'anno di riferimento, previa presentazione della domanda, corredata dalla documentazione attestante l'effettivo conferimento all'avvio a recupero dei rifiuti assimilati o debita certificazione dei beni alimentari oggetto di donazione.

La domanda, con allegato le sopra citate documentazioni, dovrà essere inviata al Gestore, entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Per l'anno 2019 la riduzione per ciascuna utenza sarà concessa sulla base di parametri oggettivi nonché sulla verifica che l'utente risulti in regola con i pagamenti. Tali riduzioni, se spettanti, saranno concesse in sede di bollettazione del saldo 2020.

ALLEGATO C

Attività	Attività	Utenze	% Agevolazione COVID-19
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32	5
2	Cinematografi e teatri	2	70
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	47	5
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	5
5	Stabilimenti balneari	0	5
6	Esposizioni, autosaloni	3	5
7	Alberghi con ristorante	0	5
8	Alberghi senza ristorante	24	30
9	Case di cura e riposo	2	5
10	Ospedali	2	5
11	Uffici, agenzie, studi professionali	57	5
12	Banche ed istituti di credito	6	5
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	17	30
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12	5
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5	25
16	Banchi di mercato, beni durevoli	0	5
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	28	30
18	Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17	5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12	5
20	Attività industriali con capannoni di produzione	129	5
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	175	5
21 BIS	Attività artigianali di produzione beni specifici	125	5
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	21	50
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	5
24	Bar, caffè, pasticceria	12	40
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21	5
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	5
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9	25
28	Ipermercati di generi misti	0	5
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	5
30	Discoteche, night club	0	5
		767	